



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PITTONI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RICCARDI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2020

Progressione della carriera del personale assistente amministrativo facente funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

ONOREVOLI SENATORI. - L'esclusione di fatto degli assistenti amministrativi facenti funzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola da responsabilità a lungo loro affidate - con conseguente perdita del loro prezioso bagaglio d'esperienza - mette a rischio il buon andamento dell'amministrazione scolastica, principio sancito all'articolo 97 della Costituzione.

È nota la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di DSGA. Dal 2000 a oggi tale funzione è stata affidata - in forza di una specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle scuole loro affidate, al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. Dopo quasi vent'anni dall'istituzione del profilo del DSGA, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018) ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso - per i candidati esterni - della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì che possano accedervi anche gli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo, abbiano svolto almeno tre anni di servizio come facenti funzioni di DSGA negli ultimi otto anni. Ma l'applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l'utilizzo del 100 per cento dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA, anche per oltre un decennio, ha investito in formazione, acquisendo competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed

è cresciuta su richiesta dell'amministrazione scolastica per mancanza di DSGA titolari. Per questo motivo il recente decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha previsto una norma *ad hoc* che ripristina, per lo specifico settore amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, la procedura di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; in forza di tale disposizione la suddetta procedura « si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici... ». Il problema però non è affatto risolto perché la norma difetta di due indispensabili disposizioni: la prima che renda applicabile a questa procedura la disposizione già prevista nella citata legge di bilancio per il 2018 e cioè il superamento, in sede di prima applicazione, del possesso del titolo di laurea e la previsione in sua vece della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni; la seconda che non subordini l'attribuzione della sede ai vincitori della suddetta procedura all'esaurirsi delle graduatorie del concorso ordinario, cosa che provocherebbe in non poche realtà l'accesso al nuovo ruolo non prima di tre anni. Assistenti amministrativi che da anni ricoprono legittimamente la funzione di DSGA, qualora non superassero la prova di selezione del concorso ordinario (non certo studiata per loro) in fase di espletamento, si vedranno scavalcati dai vincitori del concorso e, solo in tempi successivi, potrebbero tornare a ricoprire tale ruolo in virtù del concorso straordinario, ma chissà dove e interrompendo per un periodo di uno o più anni l'esercizio della specifica funzione, lasciando

molti istituti privi del loro bagaglio di esperienza.

Già la citata legge di bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni.

Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d'accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l'ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato come insormontabile, si fa rilevare che - a ben vedere - tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d'accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Infatti, se « la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legiti-

time soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle », queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l'indizione di un corso/concorso riservato e la mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dall'amministrazione, alle previsioni di legge (vedasi l'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di prendere parte ad un concorso riservato. Nell'intesa del 1° ottobre 2019 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali del comparto scuola, si contemplava tale possibilità.

A ciò si aggiunga la situazione di disagio organizzativo di tantissime scuole che si è venuta ad aggravare pesantemente con l'insorgere dell'epidemia di COVID-19.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato in funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, nonché di contemperare le esigenze del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA e quelli dei candidati al concorso ordinario per DSGA di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei DSGA del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 2.

1. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal

bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili.

2. A tal fine sono considerati utili, per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra, anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

Art. 3.

1. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione definisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valorizzazione del servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo e di DSGA e alla valorizzazione del possesso del titolo di laurea, con particolare riguardo a quello specificatamente previsto per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del *test* di ammissione e alla relativa formazione, alla procedura selettiva per l'accesso alla mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2012, al possesso della 2^a posizione economica, nonché al possesso della 1^a posizione economica.

Art. 4.

1. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le sostituzioni dei DSGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità negli organici di diritto e di fatto.

€ 1,00